

Circolare n. 4 del 13/06/2017

SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE

Circolare n. 4 del 13 giugno 2017

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA INPGI

Loro Sedi

e p.c.

ALLA F.N.S.I.

Roma

**OGGETTO COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI REDDITI DA ATTIVITA' GIORNALISTICA "LIBERO PROFESSIONALE"
CONSEGUITI NEL 2016**

Si ricorda che la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2016 deve essere trasmessa all'Inpgi **entro il 31 luglio 2017**. Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel predetto anno abbiano svolto attività autonoma giornalistica:

- libero-professionale con Partita IVA;
- come attività "occasionale";
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
- mediante cessione di diritto d'autore.

Si fa presente, altresì, che sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali - pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale - non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l'anno 2016.

Si ricorda che non sono tenuti all'invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l'attività professionale esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, ai fini dell'esonero dall'obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista deve necessariamente comunicare all'INPGI le modalità con cui svolge la professione (modulo: <http://www.inpgi.it/?q=node/692> (<http://www.inpgi.it/?q=node/692>)).

La comunicazione deve essere effettuata **esclusivamente in via telematica**, collegandosi al sito www.inpgi.it attivo **tutti i giorni dal 15 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00**. Si ricorda che nei casi in cui l'inoltro della comunicazione sia effettuato in data successiva al 31/07/2017, è previsto l'addebito di una sanzione per ritardata comunicazione reddituale. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi nel sito utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l'accesso ai dati personali.

Si ricorda, infine, che l'art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata INPGI dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta - a decorrere dall'anno 2013 - il riconoscimento di un'anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo - compreso l'eventuale contributo aggiuntivo - non risulti inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (**per il 2016 pari quindi a 15.548,00 euro**). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa - rapportata al predetto importo minimo - ed è riconosciuta, in ogni caso, un'anzianità pari ad almeno una mensilità.

La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l'eventuale contributo aggiuntivo necessario per l'attribuzione di un'anzianità pari a 12 mesi. Si precisa che il versamento del contributo aggiuntivo è facoltativo. In sua assenza, quindi, sarà attribuita la sola anzianità connessa al reddito giornalistico dichiarato.

Per la corretta compilazione del modello informatico da utilizzare per la comunicazione dei redditi, si invita a visionare le istruzioni presenti nella sezione "Gestione Separata" del sito dell'Istituto, www.inpgi.it.

IL DIRIGENTE

F.to Augusto Moriga